

TI_GERICHTE 32.2019.145 vom 17. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.145

FR: TI_GERICHTE 32.2019.145 du 17 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.145 del 17 giugno 2019

Regeste

Metodo misto. Rendita limitata. Problematica somatica e psichiatrica. Rinvio per accertamenti dal profilo somatico

Erwägungen

E. 13

ottobre 2015 e continua (con prognosi stazionaria) mentre in un'attività adeguata hanno fissato una capacità lavorativa (intesa come riduzione di presenza) nulla dal 13 ottobre 2015, del 50% dal giugno 2017, nulla dal 14 marzo al 12 dicembre 2018 e del 30% dal 13 dicembre 2018 e continua (con prognosi stazionaria) mentre, come casalinga, hanno determinato una capacità lavorativa nulla dal 13 ottobre 2015 e completa dal giugno 2017 e continua (con prognosi stazionaria; doc. 167 pag. 2, incarto AI).

I medici SMR hanno puntualizzato che l'assicurata non può svolgere attività pesanti ma solamente le attività rispettose dei limiti di peso sotto indicati con pause supplementari (doc. 167, pag. 3 incarto AI).

I medici SMR hanno precisato un carico massimo di 5 kg, nessuna necessità di alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari (inclusa) e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione (doc. 167, pag. 4 incarto AI). Non è stata prevista alcuna revisione (doc. 167, pag. 4 incarto AI).

Quali Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

Quali Osservazioni conclusive, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

I medici SMR hanno precisato che Questo rapporto corregge un errore formale del precedente rapporto SMR del 21.01.2019 (recte: 16 gennaio 2019; doc. 167, pag. 4 incarto AI).

Davanti al TCA il patrocinatore dell'assicurata ha versato agli atti svariata documentazione medica (cfr. doc. F-H, già agli atti) e, in particolare, il rapporto medico del 25 aprile 2018 del dr. med. _____, specialista FMH in chirurgia ortopedica, della _____ di _____ (doc. G), giusta il quale:

Il rappresentante dell'insorgente ha pure prodotto il rapporto medico del 17 dicembre 2018 (che sostanzialmente riprende i contenuti il precedente rapporto del 18 febbraio 2018) della dr.ssa med. _____, specialista FMH in medicina interna generale, del Centro _____ di _____ (doc. F), giusta il quale:

Nell'annotazione del 23 agosto 2019 (doc. IV-1) il medico SMR, dr. med. _____, ha osservato, tra l'altro, quanto segue:

Il 16 ottobre 2019 il patrocinatore dell'assicurata ha versato agli atti il rapporto medico del 3 ottobre 2019 del dr. med. _____, specialista FMH in chirurgia ortopedica, della _____ di _____ (doc. M), giusta il quale:

Nelle osservazioni del 30 ottobre 2019 (doc. X), l'UAI ha osservato quanto segue:

E. 44

LPGA), prima di emettere una nuova decisione relativa al diritto alla rendita della ricorrente. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l'incarto all'Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitavano di un complemento ("Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen"; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall'amministrazione ("Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist"; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016). Rilevato come, per le ragioni già diffusamente anziesposte, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all'amministrazione affinché metta in atto l'accertamento peritale specialistico ortopedico e/o neurologico esterno necessario al fine di chiarire lo stato di salute dell'assicurata e le sue conseguenze sulla sua capacità lavorativa nell'attività abituale, in attività adeguate e quale casalinga. Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l'incarto rinviato all'UAI per l'allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo oncologico (tenuto conto della recidiva risultante dai doc. N1-3 e O versati agli atti in questa sede) e psichiatrico - di una perizia ortopedica e/o neurologica. Andrà poi effettuata una discussione globale tra i tre specialisti in questione. In tale contesto è utile ricordare che, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie (in particolare, nel caso di specie, in ambito psichiatrico, oncologico, ortopedico e/o neurologico) non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, "Le perizie nelle assicurazioni sociali" in *Le perizie giudiziarie* Ed. CFP, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.). Va ancora rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2). In concreto, con la conferma (cfr. consid. 1.11 e 2.1) del diritto a una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI) al 31 agosto 2017 e dal 1° giugno 2018 al 31 marzo 2019, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA

32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati e STCA 32.2018.168 del 14 agosto 2019, consid. 2.9 e rinvii ivi citati). 2.15. Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.13-2.14), il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all'esperienza di una perizia giudiziaria “ atta a determinare l'incapacità lavorativa della ricorrente con particolare attenzione al profilo ortopedico-funzionale ” richiesta dal patrocinatore dell'assicurata: doc. I, pag. 14). Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag.

E. 47

n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). 2.16. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e l'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). In concreto, visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell'UAI che verserà fr. 2'200.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.